Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re e Imperatore ha stabilito un lutto di Corte di giorni cinque a decorrere da giovedì 21 corrente per il decesso di Sua Maestà la Regina Maria di Romania.

Roma, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

(2719)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1029**.
Agevolazioni in materia di sopratassa d'ancoraggio alle navi che compiono crociere turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le navi che approdano nei porti di Genova e di Napoli e vi compiano esclusivamente operazioni d'imbarco e di sbarco passeggeri, avranno facoltà di pagare, in luogo dell'intero ammontare della sopratassa di ancoraggio vigente per detti porti, determinata in base al tonnellaggio di stazza netta delle navi, un cinquantesimo dell'ammontare stesso per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo di L. 40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1030**.
Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diplomato macchinista navale, che abbia compiuto soltanto due anni di navigazione in servizio di macchina oppure un anno di navigazione in tale servizio ed un anno di lavoro a fare o riparare apparati motori presso gli stabilimenti e le officine meccaniche all'uopo riconosciute, può essere autorizzato ad imbarcare su navi mercantili in qualità di terzo ufficiale macchinista.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, può consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno dell'andata in vigore della presente legge:

1) che i motoristi navali di 1ª classe, di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori di

potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonchè motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse installati su navi di cui al penultimo comma del citato articolo 11;

2) che i motoristi navali di 2ª classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320, conducano motori a combustione interna di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure motori a combustione interna od a scoppio di potenza superiore ai 100, ma non ai 250 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi o galleggianti adibiti al trasporto di merci per navigazione costiera entro i limiti dei compartimenti marittimi adiacenti a quello di iscrizione della nave o del galleggiante, nonchè su navi e galleggianti adibiti alla pesca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1031.
Istituzione del Consiglio nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso la Reale Accademia d'Italia il Consiglio nazionale delle Accademie, ed è eretto in ente morale.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale delle Accademie è presieduto dal presidente della Reale Accademia d'Italia ed ha due vice-presidenti nominati dal Ministro per l'educazione nazionale per la durata di due anni.

Fanno parte del Consiglio i presidenti:

delle quattro classi della Reale Accademia d'Italia;

della Reale Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna;

della Reale Accademia della Crusca di Firenze;

della Reale accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze;

del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano;

della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena;

della Società Reale di Napoli;

della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova;

della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo;

della Reale Accademia nazionale dei Lincei di Roma;

della Società Italiana delle scienze (detta dei XL) di Roma;

della Reale Insigne Accademia di belle arti denominata di San Luca di Roma;

della Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma;

della Reale Accademia delle scienze di Torino;

della Reale Accademia d'agricoltura di Torino;

del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

Fanno altresì parte del Consiglio: un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, il presidente della Confederazione nazionale fascista professionisti e artisti e il direttore generale delle Accademie e biblioteche, affari generali e personale.

Il cancelliere della Reale Accademia d'Italia assumerà le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 3.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle Accademie e su proposta di esso, può chiamare a far parte del Consiglio predetto il presidente di altri istituti di cultura, ed altre personalità eminenti.

Art. 4.

E' compito del Consiglio nazionale delle Accademie di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano attraverso le attività dei singoli istituti, e di prestare la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione Accademica Internazionale nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformità degli statuti della predetta Unione Accademica internazionale.

Per il raggiungimento dei suoi fini il Consiglio nazionale delle Accademie può affidare l'esecuzione di particolari studi d'alto interesse nazionale ad uno o più enti culturali i quali, per ragioni di carattere locale o di particolare competenza, presentino maggiore possibilità di condurli a buon fine.

Art. 5.

L'Unione Accademica nazionale, istituita ed eretta in ente morale con R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, e coordinata con la istituzione della Reale Accademia d'Italia con Regio decreto-legge 8 aprile 1929-VII, n. 617, è soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Consiglio nazionale delle Accademie.

Art. 6.

Il contributo di L. 100.000 stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, a favore dell'Unione Accademica nazionale, è devoluto al Consiglio nazionale delle Accademie.

Art. 7.

Le spese occorrenti per la convocazione delle adunanze del Consiglio nazionale delle Accademie saranno a carico dei singoli sodalizi per la parte ad essi rispettivamente spettante.

Art. 8.

L'anno accademico e quello finanziario del Consiglio nazionale delle Accademie hanno inizio il 29 ottobre e terminano il 28 ottobre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 9.

Il funzionamento interno del Consiglio nazionale delle Accademie sarà disciplinato da un regolamento che sarà predisposto dal Consiglio medesimo e sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale che lo emanerà con suo provvedimento di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 1032.

Norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni che regolino la perdita del diritto a pensione da parte del personale statale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato civile destituito, il militare incorso per condanna penale nella perdita del grado e il salariato espulso, per motivi che non importino di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, sono ammessi al godimento della pensione, dell'assegno o dell'indennità per una volta soltanto su parere favorevole della Commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la quale deve essere interpellata dal Ministro.

Se la Commissione predetta si pronunzia per la perdita del diritto alla pensione, all'assegno o all'indennità per una sola volta, questa viene decretata col provvedimento di cessazione dal servizio o con apposito decreto Ministeriale.

Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei militari che abbiano perduto il grado per condanna in dipendenza di reati esclusivamente militari.

Art. 2.

Gli impiegati, i militari e i salariati comunque incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità per una sola volta o nella perdita del godimento della pensione o dell'assegno, sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e questa abbia espresso parere favorevole, e purchè, ove trattisi di condannati, essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune e di quella militare qualora la condanna abbia prodotto l'incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

La decorrenza del ripristino del diritto a pensione o assegno non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.

La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione o assegno.

Art. 3.

La lettera *b*) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per condanna a qualunque pena, per i reati di peculato, malversazione a danno di privati, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e per il reato di prevaricazione previsto dal codice penale per l'Esercito e dal codice penale militare marittimo ».

Art. 4.

Nei riguardi dei personali, per i quali la pronunzia sulla perdita del diritto a pensione è demandata a speciali organi, competono a questi ultimi anche le funzioni attribuite, in base al presente decreto, alla Commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, numero 70.

Art. 5.

Quando la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debba pronunciarsi nei riguardi del personale militare del Regio esercito, faranno parte della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi, due ufficiali generali del Regio esercito nominati al principio di ogni anno con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei Ministri.

Qualora la Commissione debba pronunciarsi nei riguardi di militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza o delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, saranno invece chiamati a far parte della Commissione rispettivamente due ufficiali ammiragli o generali della Regia marina o due ufficiali generali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati ogni anno nel modo dianzi indicato.

Art. 6.

Restano in vigore le disposizioni relative alla perdita del diritto a pensione, assegno o indennità per una sola volta che non contrastino con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1938 XVI, n. 1033.
Modificazioni alla legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sull'Esposizione universale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, riguardante l'Esposizione universale indetta in Roma per l'anno 1941-XX;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, recante norme relative ai piani particolareggiati in dipendenza dell'Esposizione universale di Roma del 1941-XX;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuto che l'Ufficio internazionale delle esposizioni — ai sensi delle disposizioni della convenzione di Parigi del 22 novembre 1928-VII, alla quale è stata data esecuzione in Italia con R. decreto-legge 13 gennaio 1931-IX, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 893 — ha registrato l'anzidetta Esposizione universale di Roma, classificandola nella prima categoria, la cui data di apertura viene definitivamente fissata per il 21 aprile 1942-XX;
Ritenuta in conseguenza la necessità assoluta ed urgente di modificare la suindicata legge 26 dicembre 1936-XV, numero 2174, per quanto concerne la data in cui l'Esposizione universale di Roma è da indirsi;
Ritenuta altresì l'opportunità di introdurre nella legge stessa altre varianti che si sono manifestate necessarie nella prima applicazione delle norme in essa contenute, nonchè di stabilire sino a tutto l'anno 1942-XX il termine fissato a tutto l'anno 1941-XX dal citato R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, relativamente ai progetti da sottoporsi all'apposita Commissione, riguardanti qualsiasi opera permanente da eseguirsi dal Governatorato di Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la cultura popolare e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, è sostituito il seguente:

« È indetta in Roma, per l'anno 1942-XX, una Esposizione universale ed internazionale che accoglierà quanto nel campo spirituale e materiale è stato compiuto dalle varie nazioni ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, è sostituito il seguente:

« Per provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione è costituito un Ente autonomo con sede in Roma, avente personalità giuridica propria, denominato « Esposizione universale di Roma ».

L'Ente è posto alle dirette dipendenze del Duce.

L'Ente può organizzare, in Roma, congressi, manifestazioni e mostre varie — che abbiano attinenza con l'Esposizione — ai quali non sono applicabili le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, e 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1934-XII, n. 1607, e 30 marzo 1936-XIV, n. 697 ».

Art. 3.

All'art. 11 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, è sostituito il seguente:

« Con decreti del Duce, su proposta del presidente dell'Ente, potranno essere nominati gli organi di consultazione e di sovrintendenza, che si manifesteranno necessari ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente.

I Comitati di consulenza e di sovrintendenza che non abbiano carattere permanente, le Commissioni giudicatrici dei concorsi, i Comitati ordinatori e gli organi con attribuzioni esecutive, saranno nominati con deliberazione del presidente dell'Ente ».

Art. 4.

All'art. 14 della legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, è sostituito il seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Duce, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, saranno emanate, con le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, nonchè le altre eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Art. 5.

Nel 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 465, la data « 1941-XIX » è sostituita da quella « 1942-XX ».

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — STARACE — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1034.

Ratizzazione alle Provincie ed ai Comuni dei debiti per contributi portuali pel periodo dal 1912-1913 al 1931-1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare i contributi a carico delle Provincie e dei Comuni per opere marittime ordinarie e straordinarie per il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire che le Provincie e i Comuni corrispondano le somme ancora dovute per contributi liquidati nelle spese anticipate dallo Stato per opere marittime ordinarie durante il periodo dal 1923-1924 al 1931-1932 e per opere marittime straordinarie durante il periodo dal 1912-1913 al 1931-1932 in quaranta annualità, senza interessi, a decorrere dal 1° gennaio 1938.

Art. 2.

La norma del precedente articolo non si applica per le spese sostenute da Provincie, Comuni o altri Enti in base a speciali disposizioni.

Art. 3.

Gli Enti debitori dovranno garantire la regolarità dei pagamenti con delegazioni da rilasciarsi, di quinquennio in quinquennio, sulla sovrimposta o su altro cespite dato in riscossione con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1035.

Determinazione di confini fra i comuni di Furci Siculo, Pagliara e Roccalumera, in provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le deliberazioni, rispettivamente in data 13, 14 e 24 agosto 1936-XIV, con le quali i podestà di Furci Siculo e di Pagliara ed il commissario prefettizio preposto alla temporanea amministrazione del comune di Roccalumera chiedono, in conformità di accordo fra di essi intervenuto il 12 novembre precedente, che i confini fra i rispettivi Comuni siano determinati in conformità di apposito progetto planimetrico predisposto dall'Ufficio tecnico catastale di Messina e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Messina con deliberazione 13 febbraio 1937-XV, ratificata dal Rettorato in adunanza del 28 luglio successivo;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 5 aprile 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra i comuni di Furci Siculo, Pagliara e Roccalumera sono determinati in conformità del surriferito progetto planimetrico predisposto dall'Ufficio tecnico catastale di Messina e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1036.

Proroga al 16 ottobre 1938-XVI dell'entrata in vigore del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2199, col quale viene modificato il numero dei corsi e la tabella organica della Regia scuola professionale femminile annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2199, col quale, a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, vengono modificati i corsi e la tabella organica della Scuola professionale femminile annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli;

Considerata l'opportunità di differire al 16 ottobre 1938-XVI l'entrata in vigore del predetto provvedimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' differita al 16 ottobre 1938-XVI l'entrata in vigore del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2199 col quale, a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, viene modificato il numero dei corsi e la tabella organica della Regia scuola professionale femminile annessa alla Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli e viene contemporaneamente soppressa l'annessa scuola tecnica a indirizzo commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. **1037**.
Approvazione di nuove tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *F* annessa al R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690, concernente il ruolo organico del personale delle Biblioteche pubbliche governative è sostituita la tabella annessa al presente decreto vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Le promozioni al grado quinto del ruolo del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori superiori bibliografici che abbiano compiuto nel grado sesto del predetto ruolo almeno tre anni di effettivo servizio.

Ferma restando la disposizione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575, dai posti di grado quinto sono escluse le donne.

Art. 3.

Al primo concorso per posti del grado iniziale del ruolo del gruppo *A* possono partecipare anche gli impiegati di ruolo, in servizio nelle biblioteche da almeno tre anni, i quali siano provvisti di una laurea diversa da quella richiesta dal l'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1928-VI, n. 2717.

Possono partecipare al primo concorso per posti del Gruppo *A*, prescindendo dal limite massimo di età, anche coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti, da almeno due anni, prestino servizio volontario nelle Biblioteche in base all'art. 8 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, ne siano riconosciuti meritevoli, avuto riguardo alla specifica competenza acquisita in determinati rami del servizio di biblioteca.

Il limite massimo di età per l'ammissione al primo concorso per posti del grado iniziale dei gruppi *B* e *C* è elevato a 35 anni.

Ferma restando la disposizione dell'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925-III, n. 592, al primo concorso per posti di custode nelle biblioteche possono partecipare coloro che comunque prestino ininterrotto servizio almeno da un anno nelle Biblioteche governative con funzioni proprie del personale subalterno e che non abbiano superato i 35 anni di età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 117. — MANCINI.

Ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	N. dei posti
5°	Ispettore generale bibliografico	1
6°	Ispettori superiori bibliografici	2
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	9
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	10
7°	Conservatore della R. Biblioteca di storia moderna e contemporanea	1
8°	Bibliotecari capi	29
9°	Bibliotecari	30
10°	Bibliotecari aggiunti	32
		114

Gruppo B.

Grado	Qualifica	N. dei posti
9°	Ordinatori principali	32
10°	Primi ordinatori	40 (10° e 11°)
11°	Ordinatori	
		72

Gruppo C.

Grado	Qualifica	N. dei posti
9°	Coadiutori principali	7
10°	Primi coadiutori	22
11°	Coadiutori	37
12°	Assistenti	64
13°	Aiutanti	15
		145

Personale subalterno.

Qualifica	N. dei posti
Custodi capi	39
Custodi	81
	120

Personale sussidiario (non di ruolo).

Fattorini	140

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI. n. 1038.
Istituzione in Roma di un Regio istituto di patologia del libro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma un Regio istituto di patologia del libro che si propone il fine:

a) di studiare la natura, l'origine e la genesi delle alterazioni fisiche e biologiche che colpiscono le materie librarie;

b) di studiare metodicamente adeguati mezzi di prevenzione e di lotta sia nei casi particolari che nella profilassi e nel risanamento dei depositi librari;

c) di eseguire a scopo di studio e con l'ausilio di mezzi sperimentali il restauro del materiale bibliografico, con particolare riguardo a quello pregevole e raro;

d) di invigilare, secondo le istruzioni del Ministero, sui procedimenti tecnici usati nei laboratori di restauro dei libri antichi che si trovano in istituti governativi.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:
a) di un Laboratorio di biologia;
b) di un Laboratorio di chimica;
c) di un Laboratorio di fisica;
d) di un Museo patologico del libro;
e) di una Biblioteca;
f) di una Fototeca;
g) di un Laboratorio di restauro.

Art. 3.

Il Laboratorio di cui alla lettera *g*), oltre ad avere il compito di restaurare il materiale ad esso affidato, istruisce, nella tecnica del restauro, coloro che diano prova alla direzione dell'Istituto di possedere la necessaria attitudine o esperienza.

Art. 4.

Gli apprendisti del restauro sono scelti dalla direzione dell'Istituto fra coloro che presentino ad essa regolare domanda.

Il loro tirocinio è gratuito.

Art. 5.

Il personale destinato all'Istituto è costituito:

a) di uno degli ispettori bibliografici del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative, che abbia particolare perizia in materia, con funzioni di direttore;

b) di quattro insegnanti comandati dei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica, che attendano alle ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;

c) di un funzionario comandato, appartenente al gruppo *B* o *C* del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative, con funzioni di economo consegnatario;

d) di due subalterni comandati, appartenenti al ruolo del Ministero o delle Amministrazioni dipendenti.

Al comando dei quattro insegnanti, di cui alla lettera *b*), si provvede mediante concorso per soli titoli. E' in facoltà del direttore di proporre al Ministero la revoca del comando di coloro che non dimostrino sufficiente idoneità per i lavori ad essi affidati.

Al direttore è assegnata l'indennità, stabilita a favore dei soprintendenti incaricati, dalla tabella *F* allegata al Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, convertito nella legge 17 aprile 1925-IV, n. 473.

Nessun compenso è dovuto al resto del personale, in aggiunta agli ordinari emolumenti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Un Comitato consultivo, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, dà parere sulle questioni tecniche che il direttore dell'Istituto riterrà di sottoporgli.

Esso è costituito di undici membri scelti dal Ministero fra persone che abbiano perizia scientifica e tecnica adeguata ai fini dell'Istituto medesimo.

I membri del Comitato durano in carica tre anni.

Art. 7.

A tutte le spese di funzionamento dell'Istituto si provvede con lo stanziamento del capitolo 111 del bilancio del Ministero della educazione nazionale per l'esercizio 1937-38 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi venturi.

Art. 8.

Con regolamento interno, che dovrà essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate norme che disciplineranno l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1039.

Approvazione dello statuto dell'Accademia roveretana degli Agiati, con sede in Rovereto.

N. 1039. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Accademia roveretana degli Agiati, con sede in Rovereto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1040.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale di Conegliano Veneto ad accettare un legato ed erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola stessa.

N. 1040. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Conegliano Veneto viene autorizzata ad accettare un legato; la Cassa scolastica della Regia scuola stessa viene eretta in ente morale ed intitolata al nome del testatore conte ing. Ugo Corner Campana, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1041.

Cambiamento di denominazione della Società agraria della provincia di Bologna.

N. 1041. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società agraria della provincia di Bologna, con sede in Bologna, assume la denominazione di « Accademia di agricoltura, già Società agraria della provincia di Bologna », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1938 - *Anno XVI*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1938-XVI.

Nomina dell'on. ing. Napoleone Aprilis a presidente del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1938-XVI, con il quale l'on. ing. Napoleone Aprilis è nominato vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili, in sostituzione dell'on. avv. Gino Olivetti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere conseguentemente alla sostituzione dell'on. Olivetti in seno al suindicato Comitato;

Decreta:

L'on ing. Napoleone Aprilis, vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato presidente del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali, in sostituzione dell'on. avv. Gino Olivetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2697)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 giugno 1938-XVI.

Nomina dell'on. Umberto Alberici a membro del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1937-XV, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1938-XVI, con il quale l'on. Umberto Alberici è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Ritenuta la opportunità di provvedere conseguentemente alla nomina del rappresentante del Partito Nazionale Fascista in seno al suindicato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Umberto Alberici, membro della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1938-XVI.

Applicazione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 % ai prodotti denominati « Bariorisina », « Verderisina », « Fosfurisina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriore lavorazione, in agricoltura;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale l'aliquota di tassa di scambio di cui sopra è stata portata da L. 0,50 % a L. 0,75 %;

Ritenuto che i prodotti posti in commercio con le denominazioni: « Bariorisina », « Verderisina » e « Fosfuri-

sina » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12 giugno 1931, n. 799, nella misura stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, di L. 0,75 %, è estesa, a decorrere dal 20 giugno 1938-XVI, agli scambi degli antiparassitari posti in commercio con le seguenti denominazioni:

1) Bariorisina;
2) Verderisina;
3) Fosfurisina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(2650)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1938-XVI.
Istituzione degli elenchi di avvocati e procuratori per l'assistenza in materia infortunistica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XII, n. 1765;
Sentito il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori;
Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli elenchi di avvocati e procuratori, preveduti nell'articolo 66, 2° e 3° comma, del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono istituiti in ogni circoscrizione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Art. 2.

Possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente gli avvocati ed i procuratori residenti nella circoscrizione del Patronato, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista ed al Sindacato fascista di categoria, e dimostrino di possedere una particolare capacità in materia legale infortunistica per l'attività professionale che abbiano svolta lodevolmente nelle materie stesse o in altre affini oppure per specifica preparazione scientifica o culturale.

Art. 3.

Gli elenchi delle circoscrizioni di Patronato comprese in ciascun distretto di Corte d'appello sono formati direttamente, per ciascuna circoscrizione, da una Commissione costituita presso la Corte d'appello e composta dal primo presidente, che la presiede, dal procuratore generale, da un rappresentante del Patronato, designato dal presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, e dal rappresentante del Sindacato avvocati e procuratori designato dal Sindacato medesimo.

Ciascuna Commissione decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni della Commissione sono definitive.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente è convocata in sessione ordinaria dal primo presidente nei mesi di aprile e novembre di ciascun anno per provvedere sulle domande di iscrizione e sulle cancellazioni dall'elenco, e procedere alle occorrenti variazioni.

Sono cancellati i professionisti che siano stati cancellati dall'albo professionale, oppure abbiano cessato di appartenere al Partito Nazionale Fascista o al Sindacato di categoria.

E' sospesa la iscrizione nell'elenco dei professionisti in confronto dei quali sia intervenuto provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 5.

Non oltre il 1° febbraio, per la sessione di aprile, e non oltre il 1° settembre, per la sessione di novembre, il primo presidente, con avviso da affiggersi nei locali di tutti gli Uffici giudiziari ed in quelli del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori del distretto, dà notizia dell'apertura delle iscrizioni negli elenchi, fissando il termine per la presentazione delle domande e della loro documentazione. Tale termine non può essere inferiore a 45 giorni.

Art. 6.

Gli elenchi formati dalla Commissione sono pubblicati mediante affissione nella sede di Corte d'appello e in quelle delle Sezioni distaccate e dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonchè nelle sedi del Patronato e dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per la giustizia:
Solmi

Il Ministro per le corporazioni:
Lantini

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1938-XVI.
Autorizzazione alla Società anonima Magazzini Generali Silos Frigoriferi Meridionali ad istituire e gestire varie succursali nell'Italia Meridionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione per l'apertura di succursali di magazzini generali;

Viste le domande in data 9 giugno 1937-XV, 22 giugno 1937-XV e 7 gennaio 1938-XVI, della Società anonima Magazzini Generali Silos e Frigoriferi Meridionali con sede in Napoli, via Roma, 210, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire Magazzini generali nelle provincie di Foggia, Matera, Reggio Calabria e Catanzaro;

Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali delle Corporazioni di:

1) Foggia in data 24 giugno 1937-XV,
2) Matera in data 27 maggio 1938-XVI,
3) Reggio Calabria in data 8 marzo 1938-XVI,
4) Catanzaro in data 1° dicembre 1937-XVI,

con le quali hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. an. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi Meridionali, con sede in Napoli, è autorizzata ad istituire e gestire i seguenti magazzini:

1) in provincia di Foggia, nei Comuni di:
a) Foggia, via Manfredonia n. 86,
b) Sansevero, viale della Stazione n. 84,
c) Lucera, scalo ferroviario,
d) Manfredonia, scalo ferroviario,
e) Ortanova,
f) Cerignola, magazzini e Piano delle fosse per cereali;

2) in provincia di Matera, nei Comuni:
a) di Ferrandina, scalo,
b) di Metaponto, scalo;

3) in provincia di Reggio Calabria, nel comune di: Gioia Tauro, via Commercio, n. 204;

4) in provincia di Catanzaro, nel comune di: Crotone, viale Michele Bianchi.

Tali stabilimenti potranno ricevere in deposito merci varie nazionali e nazionalizzate.

Ai depositi di merci in detti magazzini saranno applicati il regolamento e le tariffe approvati dai Consigli provinciali delle Corporazioni di:

1) Foggia in data 24 giugno 1937-XV,
2) Matera in data 27 maggio 1938-XVI,
3) Reggio Calabria in data 8 marzo 1938-XVI,
4) Catanzaro in data 1° dicembre 1937-XVI.

Art. 2.

I Consigli provinciali delle Corporazioni suindicati provvederanno alla esecuzione del presente decreto — e porporranno al Ministero — ciascuno nella propria competenza ed entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — l'ammontare delle cauzioni che la Soc. an. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi Meridionali deve costituire a norma di legge per l'esercizio degli anzidetti magazzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2649)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI.

Descrizione tecnica dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per l'esercizio 1938-39.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1938 col quale è stata autorizzata l'emissione, per l'esercizio finanziario 1938-39, dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi, distinti in nove serie, contrassegnate colle lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, del rispettivo importo di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I Buoni del Tesoro ordinari al portatore, per l'esercizio 1938-39, nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Matrice, buono e contromatrice portano un fondino distinto per ciascuna delle tre parti.

I Buoni sono stampati: le tre serie *A, B, C* su carta bianca (stampa litografica); le sei serie *D, E, F, G, H, I* su carta azzurrina (stampa litografica del fondino; calcografica della cornice e delle leggende del Buono; tipografica delle leggende della matrice e contromatrice).

La carta, bianca ed azzurrina, porta una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero delle finanze », ha motivi ornamentali e al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati, una effigie raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, a motivi ondulati incrociati, nella parte centrale del Buono porta la leggenda in chiaro « Ministero delle finanze » racchiusa ai lati da due fasci littori con la scure rivolta al centro, a sinistra uno spazio circolare in bianco per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia » e al centro in basso un rettangolo ad angoli smussati con tratteggio ondulato orizzontale corrispondente all'effigie dell'Italia.

La cornice per le serie *A, B, C*, a motivi ornamentali è della misura di mm. 220 × 122 × 13; per le serie *D, E, F, G, H, I*, a motivi bianco-linea è della misura di millimetri 220 × 118 × 13.

Nelle serie *D, E, F, G, H, I* in alto al centro la cornice porta il valore del Buono in cifre, controimpresso in colore rosso.

Entro la cornice del Buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia esercizio 1938-39-XVI-XVII E. F. - Buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - le serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per cui viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che effettuerà il pagamento a scadenza - il capitale in cifre e in lettere - la data della scadenza - a destra lo spazio circolare per il timbro dell'Ufficio emittente - la firma del direttore generale del Tesoro « Grassi » - data e dove il Buono fu rilasciato - la data della valuta - la firma del controllore o del capo della sezione di Regia Tesoreria - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma del tesoriere o del cassiere di Tesoreria - la data di emissione - la numerazione e le serie ripetute.

La matrice a sinistra del Buono, porta le leggende: Matrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1938-1939 - la numerazione - la serie - il valore del Buono in lettere - in quale Tesoreria il capitale è stato versato - la data di versamento - la data della valuta - la data di scadenza - presso quale Tesoreria sarà pagato.

La contromatrice a destra del Buono porta le leggende: Contromatrice - Buono del tesoro al portatore - esercizio 1938-1939 - la numerazione - la serie - il valore del Buono in lettere - in quale Regia tesoreria il capitale è stato versato - la data di versamento - la data della valuta - la data della

scadenza - presso quale Tesoreria è pagabile - la somma effettivamente versata - l'ammontare degli interessi scontati - la somma da pagare a scadenza in cifre.

A destra delle leggende della matrice ed a sinistra delle leggende della Contromatrice è posta una identica « souche » con la leggenda « Direzione generale del Tesoro » racchiusa in una cornicetta lineare.

Per le serie *A, B, C*, i fondini della matrice, del Buono, della contromatrice, la cornice e le leggende, sono in colore viola.

Per le serie *D, E, F, G, H, I*, i fondini della matrice, del Buono, della contromatrice, la cornice e la leggenda del Buono, sono in colore viola; le leggende della matrice e contromatrice in colore nero a stampa tipografica.

Per tutte le serie la numerazione e la firma del direttore generale del Tesoro sono in colore nero a stampa tipografica.

Art. 2.

I Buoni del Tesoro ordinari nominativi, per l'esercizio 1938-1939, nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 136 e composti di una matrice a sinistra, del Buono al centro e di una contromatrice a destra. Matrice, Buono e contromatrice portano un fondino distinto per ciascuna delle tre parti.

I Buoni sono stampati: le tre serie *A, B, C* su carta bianca (stampa litografica); le sei serie *D, E, F, G, H, I* su carta azzurrina (stampa litografica del fondino; calcografica della cornice e delle leggende del Buono; tipografica delle leggende della matrice e contromatrice).

La carta, bianca ed azzurrina, porta una filigrana a chiaro scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero delle finanze »: ha motivi ornamentali e al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati una effigie raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, a motivi ondulati incrociati, nella parte centrale del Buono porta la leggenda in chiaro « Ministero delle finanze » racchiusa ai lati da due fasci littori con la scure rivolta al centro, a sinistra uno spazio circolare in bianco per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia » e al centro in basso un rettangolo ad angoli smussati con tratteggio ondulato orizzontale corrispondente all'effigie dell'Italia.

La cornice per le serie *A, B, C*, a motivi ornamentali è della misura di mm. 220 × 122 × 13; per le serie *D, E, F, G, H, I* a motivi bianco-linea è della misura di millimetri 220 × 118 × 13.

Nelle serie *D, E, F, G, H, I* in alto al centro la cornice porta il valore del Buono in cifre, controimpresso in colore rosso.

Entro la cornice del Buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - il numero della quietanza di versamento - l'indicazione della Tesoreria d'emissione - la data di emissione della quietanza - la data della valuta - la serie - l'esercizio 1938-1939-XVI-XVII E. F. - la numerazione - l'indicazione dei mesi per cui viene rilasciato il buono, la Regia tesoreria che effettuerà il pagamento a scadenza - il capitale in cifre e in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di scadenza - il direttore generale del Tesoro e la data di emissione.

La matrice a sinistra del Buono, porta le leggende: matrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1938-1939 - la numerazione - la serie - il valore del Buono in lettere - in quale Tesoreria il capitale è stato versato - la data di versamento - la data della valuta - presso quale Tesoreria e all'ordine di chi sarà pagato - le date di scadenza e di emissione.

La contromatrice a destra del Buono porta le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1938-1939 - la numerazione - la serie - il valore del Buono in lettere - la somma effettivamente versata nella Regia tesoreria - la data di versamento - l'ammontare degli interessi scontati - l'indicazione della somma da pagare a scadenza in cifre - la data della valuta - presso quale Tesoreria è pagabile - all'ordine di chi è emesso il Buono - le date di scadenza e di emissione.

A destra delle leggende della matrice ed a sinistra delle leggende della contromatrice è posta una identica « souche » con la leggenda « Direzione generale del Tesoro » racchiusa in una cornicetta lineare.

Per le serie *A, B, C* i fondini della matrice, del Buono, della contromatrice, la cornice e le leggende, sono in colore viola.

Per le serie *D, E, F, G, H, I* i fondini della matrice, del Buono, della contromatrice, la cornice e la leggenda del Buono, sono in colore viola; le leggende della matrice e contromatrice in colore nero a stampa tipografica.

Per tutte le serie la numerazione è in colore nero a stampa tipografica.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle nove serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(2648)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 19 luglio 1938-XVI, all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 907, concernente l'emissione e la fabbricazione di monete di acmonital.

(2711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 14 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone), in liquidazione, il sig. Nazzareno Giovanni Parravano di Vincenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2713)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Media dei cambi e dei titoli

del 20 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,48
Francia (Franco)	52,45
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,88
Cecoslovacchia (Corona)	65,68
Danimarca (Corona)	4,173
Norvegia (Corona)	4,697
Olanda (Fiorino)	10,445
Polonia (Zloty)	357,45
Portogallo (Scudo)	0,8498
Svezia (Corona)	4,8195
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,77[illegible]9
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,10
Id. 3,50 % (1902)	70,35
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,75
Id. Id. 5 % (1936)	92,725
Rendita 5 % (1935)	92,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,825
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,175
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Media dei cambi e dei titoli

del 21 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,51
Francia (Franco)	52,45
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,92
Cecoslovacchia (Corona)	65,68
Danimarca (Corona)	4,1745
Norvegia (Corona)	4,6985
Olanda (Fiorino)	10,4475
Polonia (Zloty)	358 —
Portogallo (Scudo)	0,85
Svezia (Corona)	4,821
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,20
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,85
Id. Id. 5 % (1936)	92,875
Rendita 5 % (1935)	92,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,25

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a 12 posti di allievo ispettore in prova (amministrativo).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1185 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/108393 in data 24 giugno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 12 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

del concorso a 12 posti di allievo ispettore amministrativo.

1. Zappulli Cesare.
2. Zambrini Sergio.
3. Alieri Ugo.
4. Vassallo Giovanni.
5. Armando Leone.
6. Cima Rinaldo.
7. Bellingeri Giorgio.
8. Robba Francesco.
9. Gallo Giuseppe.
10. Falcone Giuseppe.
11. De Chicchio Luigi Serafino.
12. Guercia Tommaso.
13. Milani Giulio.
14. Luiso Raffaele.
15. Balducci Romeo.
16. Pellegrino Mario.
17. Quarta Giuseppe.
18. Faggioni Romualdo.
19. Grisorio Guido.
20. Ferrerini-Porcinai Vincenzo
21. Martinelli Carlo Alberto.
22. Cane Carlo.
23. De Bellis Vincenzo.
24. Trinastich Sole.
25. Teodoro Angelo.

(2655)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a 79 posti di sottocapotecnico in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1194 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/112021 in data 24 giugno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 79 posti di sottocapotecnico in prova.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

del concorso a 79 posti di sottocapotecnico in prova.

1. Pattarini Tullio.
2. Gasparon Ruggero.
3. Rosi Mario.
4. Tomassini Bruno.
5. Canè Marcello.
6. Foti Vincenzo.
7. Centurione Michele.
8. Emma Vincenzo.
9. Cornelio Alberico.
10. Beniero Casimiro.
11. Boga Egisto.
12. Meroni Renzo.
13. Testaverde Pietro.
14. Bonpresa Armando Michele
15. Ceccarelli Antonio.
16. Giannobile Ottavio Nicolino
17. Vignola Giuseppe.
18. Valentini Valentino.
19. Iorio Francesco.
20. Dramis Renato.
21. Benasi Claudio.
22. D'Amore Giuseppe.
23. Rossetti Aldo.
24. Benetti Aldo.
25. Del Priori Boemio.
26. De Paulis Maffeo.
27. Damia Egisto.
28. Alessandrini Arnaldo.
29. Mannino Paolino.
30. Pellecchia Luigi.
31. Tancredi Ciro.
32. Melandri Guido.
33. Maccione Raffaele.
34. Bernardo Raffaele.
35. Napoli Giuseppe.
36. Biondo Antonio.
37. Cameli Armando.
38. Tintori Ilio.
39. Di Sisto Aldo.
40. Scognamiglio Pasquale.
41. Anselmi Domingo.
42. Previ Amedeo.
43. Condorelli Antonino.
44. De Lucia Marzio.
45. Bocchini Eraldo.
46. Lonardi Erasmo.
47. Ioren Napoli Giuseppe.
48. Buccilli Alfredo.
49. Meddi Antonio.
50. Benassi Mirco.
51. Perrone Osvaldo.
52. D'Incecco Giovanni.
53. Le Cause Natale.
54. Catalano Attilio.
55. Milo Arnaldo.
56. Camerota Manfredo.
57. Patacconi Alfredo.
58. Micheletti Luigi.
59. Corazzini Vittorio.
60. Spadaro Giuseppe.
61. Mazzotti Giuseppe.
62. Castelletti Pierino.
63. Biancorosso Michele.
64. Pisani Rocco.
65. Pirrotta Antonio.
66. Pauri Aldo.
67. Foletti Giovanni.
68. Rotunno Alfonso.
69. De Marte Raffaele.
70. Marra Leonardo.
71. Liverani Guido.
72. Ialenti Vincenzo.
73. Polizzotto Giovanni.
74. Fausto Raffaello.
75. Ferrante Antonino.
76. Baldi Luigi.
77. Muscarello Gaudenzio.
78. Poli Marco.
79. Fedele Federico.
80. Cannizzaro Nicola.
81. Favazzi Alfredo.
82. Grifone Finanno.
83. Rotondale Americo.
84. Trapani Natale.
85. Testoni Amleto.
86. Michilli Giuseppe.
87. Tripepi Antonio.
88. Bonucchi Sergio.
89. Grigoletti Giuseppe Mario.
90. Tagariello Carlo.
91. Martinelli Enrico.
92. Casadio Olindo.
93. Savi Giorgio.
94. Mariani Pio.
95. Sgambetterra Emilio.
96. Pitrone Francesco.
97. Ziccardi Domenico.
98. Toni Pier Giovanni.

(2658)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1183 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040/24/110764 in data 24 giugno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

del concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

1. Bajardi Osvaldo.
2. Momigliano-Levi Giulio.
3. Di Maro Ugo.
4. Caddia Angelino.
5. Teppati Renato.
6. Maione Mario.
7. De Paolis Decio.
8. Palamà Giovanni.
9. Martorano Giuseppe.
10. Boscardi Franz.
11. Capone Cristoforo.
12. Tatarelli Giacinto.
13. Pizza Salvatore.
14. Lombardi Federico.
15. Pasqua di Bisceglie Antonio.
16. Dedoni Guido.
17. Geraci Vincenzo.
18. Rotilio Vincenzo.

(2656)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di conduttore in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1198 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/108394 in data 24 giugno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di conduttore in prova.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

del concorso a 100 posti di conduttore in prova

1. Caromagno Gaetano.
2. Neri Elio.
3. Palestra Carlo.
4. Costanzi Filippo.
5. Arancio Pietro.
6. Tarricone Felice.
7. Ganci Serafino.
8. Benussi William.
9. Martino Nicolangelo.
10. Longo Raffaele.
11. Lazzarino Italo.
12. Ladi Aroldo.
13. Amato Pietro.
14. Calabrò Giuseppe.
15. Caregnato Prosdocimo.
16. Belloni Ezio.
17. Dorella Dino.
18. Diamanti Antonio.
19. Catalano Carmine.
20. Vidoni Giovanni.

21. Giuffre Giovanni.
22. Manfredini Gaetano.
23. Angioletti Agostino.
24. Pelosi Elio.
25. Romei Bruno.
26. Urso Gaspare.
27. Tucci Pietro.
28. Trocchi Guido.
29. Avanzini Armando.
30. Ferrara Santi.
31. Talamo Giuseppe.
32. D'Amato Giacomo.
33. Montanari Attilio.
34. Cappellari Luigi.
35. Fambrini Antelo.
36. Ratti Riccardo.
37. Castro Sebastiano.
38. Lorenzoni Paolo.
39. Giudici Manlio.
40. Pelliccioni Guido.
41. Ronsisvalle Giovanni.
42. Di Bella Francesco.
43. Calvi Carlo.
44. Benvenuti Palmiro.
45. Cipriani Umberto.
46. Ferraro Mario.
47. Innamorati Mario.
48. Vierucci Manlio.
49. Spina Francesco.
50. Della Loggia Mario.
51. Russo Edoardo.
52. Castelli Enrico.
53. Aste Mario.
54. Panelli Renzo.
55. Liuzzi Amilcare.
56. D'Incecco Pasquale.
57. Calamante Dante.
58. Ortolano Paolo.
59. Quattrini Filippo.
60. Paganini Giorgio.
61. Minichini Mario.
62. Sabia Pasquale.
63. Amoruso Giuseppe.
64. Costa Orlando.
65. Ciampalini Saverio.
66. Capuozzo Luigi.
67. Stefani Giuseppe.
68. Ceglie Pasquale.
69. Capuani Angelo.
70. Vezzoli Carlo.
71. Gelli Luigi.
72. Limongelli Giuseppe.
73. Valenti Giuseppe.
74. Granieri Salvatore.
75. Donato Letterio.
76. Pelosini Faustino.
77. Sturbini Mario.
78. Giostrelli David.
79. Zibellini Alberto.
80. Luparia Lorenzo.
81. Taddei Renato.
82. De Santis Ruggiero.
83. Piccinini Aldo.
84. Cona Aristide.
85. Di Rosa Michele.
86. Cicognani Nello.
87. Scita Silvio.
88. Malpassi Luigi.
89. Roberto Elidio.
90. Giusti Amedeo.
91. Bussone Maurizio.
92. Rella Francesco.
93. Sovrano Antonio.
94. Fantini Guerrino.
95. Penuti Alfredo.
96. Belsito Domenico.
97. Mossina Italo.
98. Rosseti Renato.
99. Dotto Giuseppe.
100. Marziali Quintilio.
101. Angeli Antonio.
102. Contucci Aventino.
103. Cattaneo Elmi.
104. Salvestrini Arturo.
105. Dellaira Giovanni.
106. Pelagalli Giovanni.
107. Camoni Renato.
108. Guazzotti Giovanni.
109. Buonocore Amedeo.
110. Di Vita Giuseppe.
111. Longo Giorgio.
112. d'Angelo Giuseppe.
113. Davi Carmelo.
114. Daini Raffaele.
115. Prandi Mario.
116. Garau Osvaldo.
117. Ruggiero Vincenzo.
118. Gazzaniga Mario.
119. Montenz Dante.
120. Ottavi Tito.
121. Betteloni Mario.
122. Magri Mario.
123. Guarducci Giuseppe.
124. Dal Forno Arturo.
125. Barattoni Anacleto.
126. De Blasio Giuseppe.
127. Broccoli Carlo.
128. Provazza Demetrio.
129. Nigro Salvatore.
130. Laurino Cosimino.
131. Rossi Carmine.
132. Viventi Ivo.
133. Gioacchini Eraldo.
134. Lastaria Giuseppe.
135. Macchiavello Nicola.
136. Minutoli Placido.
137. Altavilla Amodio.
138. Pace Primo.
139. Gierratana Domenico di Diego.
140. Nisco Giuseppe.
141. Mazzi Lamberto.
142. Venturini Armino.
143. Gigliano Angelo.
144. Ganci Giuseppe.
145. Masini Nello.
146. Papagni Giuseppe.
147. Quartu Ernesto.
148. Rizzo Domenico.
149. Aquila Giuseppe.
150. Loffredi Paolo.
151. delli Carri Aldo.
152. Giacomelli Mario.
153. Cirasiello Roberto.
154. Balocco Pietro.

(2659)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 200 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1196;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. pag. 010/24/108391 in data 24 giugno 1938-XVI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 200 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRATUATORIA DI MERITO

del concorso a 200 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

1. Auteli Estero.
2. Pittarello Romualdo.
3. Bitto Antonino.
4. Girardelli Placido.
5. Valenti Martino.
6. Menato Renzo.
7. Martini Pietro.
8. Valle Angelo.
9. Pedrazzi Giannino.
10. Bertozzi Goffredo.
11. Fabrini Duilio.
12. Aisa Alberto.
13. Pessino Giovanni.
14. Nobile Federico.
15. Bravi Ascanio.
16. Moser Emilio.
17. Frontera Carmine.
18. Gregorini Teodoro.
19. Bongiovanni Carmelo.
20. Rubino Mario.
21. Galanti Sergio.
22. Marasso Antonio.
23. Dejana Marziale.
24. Audiello Antonio.
25. Ballarin Wladimiro.
26. Camussa Mario.
27. Giuntoli Aldo.
28. Rioda Evaristo.
29. Del Pinto Primo.
30. Marino Carmine.
31. Calcagno Nicolò.
32. Stradiota Francesco.
33. Cirillo Michele.
34. Olivieri Alberto.
35. Baroncini Elio.
36. Petrucciani Pierino.
37. Armani Armando.
38. Morello Raffaele.
39. De Cesare Fulvio.
40. Capriglione Carlo.
41. Di Puccio Dino.
42. Foco Mario.
43. Cosentino Antonio.
44. Prosperi Beniamino.
45. Felici Roberto.
46. Soldo Angelo.
47. Mariani Guido.
48. Suraci Luigi.
49. Boffano Luigi.
50. Rinaldi Ugo.
51. Feliciangeli Quintino.
52. Romano Alfonso.
53. Pitzalis Antonio.
54. Santoro Feliciano.
55. Balocco Mario.
56. Santoro Giuseppe di Benedetto.
57. Di Venuta Giovanni.
58. Impellizzieri Francesco.
59. Gonzio Giovanni.
60. Carobbi Renato.
61. Traverso Francesco.
62. Aroasio Domenico.
63. Cuzzi Giovanni.
64. Amato Santi.
65. Nazzarro Enrico.
66. Bovio Vincenzo.
67. Missano Nicola.
68. Berzigotti Alfeo.
69. Franco Giuseppe.
70. Trani Gennaro.
71. Vitale Francesco.
72. Panza Costantino.
73. Superti Luigi.
74. Barilla Salvatore.
75. Miano Salvatore.
76. Andrenacci Mario.
77. Riccelli Goffredo.
78. Giubilaro Baldassarre.
79. Maringelli Pasquale.
80. Lazzari Federico.
81. Santoro Giuseppe di Carmelo.
82. Baroni Sergio.
83. Scialdoni Alessandro.
84. Zanotti Alvaro.
85. Mealli Mario.
86. Luppari Terzio.
87. Schiesaro Ezio.
88. Baldini Giuseppe.
89. Nocella Francesco.
90. Poli Giovanni.
91. Vegliante Giuseppe.
92. Di Maggio Vittorio.
93. Papini Antonio.
94. Alfano Gennaro.
95. Bettucci Raniero.
96. Amato Pietro.
97. Chiatti Pasquale.
98. Scarantino Filippo.
99. La Tessa Antonino.
100. Daini Raffaele.
101. Foti Francesco.
102. Leoncini Angelo.
103. Della Sala Antonio.
104. Fusco Ciro.
105. Panichi Eolo.
106. Ambrosioni Profeta.
107. Franchini Francesco.
108. Molfese Salvatore.
109. Volante Giovanni.
110. Ciotola Alfredo.
111. Errico Francesco.
112. Brouzet Mario.
113. Cotronei Bruno.
114. Fontan Walter.
115. Di Maio Bruno.
116. Orna Silvano.
117. Rotondo Oronzo.
118. Serio Luigi.
119. Guccinelli Romolo.
120. Di Panfilo Paolo.
121. Troiano Guido.
122. Veronesi Gaetano.
123. Luconi Dionisio.
124. Leone Errico.
125. Finoia Germano.
126. Baldon Luigi.
127. Rossetti Gino.
128. Caminiti Domenicantonio.
129. Pennisi Salvatore.
130. Riffi-Gentili Luigi.
131. Fano Marco.
132. De Rosa Mansueto.
133. Ravazzini Goffredo.
134. Di Tullio Fernando.
135. Di Tullio Lorenzo.
136. Laporta Amatore.
137. Alessandrini Pio.
138. Parlato Carmelo.

(2657)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione di sordo-muti nel Pio istituto sordo-muti in Pavia.

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto p. v. in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1° fede di nascita;

2° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordomute nell'età dell'obbligo scolastico;

3° certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4° stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5° obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera Pia di versare un contributo annuo a sensi dell'art. 514, 2° comma del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

6° titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali della concorrente.

A sensi del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al 6° anno di età, non possono essere ammessi alle Scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

Nella seconda quindicina di settembre le concorrenti saranno chiamate presso l'Istituto per essere assoggettate alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria od alla Direzione dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

Pavia, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il presidente: dott. ing. FILIPPO POZZI.

Il direttore: prof. FEDERICO MONTORZI.

Il segretario: rag. ENEA GIORGI.

(2660)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visti i propri decreti n. 13080 del 20 aprile 1938-XVI coi quali veniva approvata la graduatoria e fatta la dichiarazione delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta vacanti in provincia di Mantova nei comuni di S. Giorgio Mantovano, Ostiglia, Castiglione delle Stiviere, Villa Poma, Goito, Marmirolo, Medole, Roverbella, Carbonara Po, Volta Mantovana, Cavriana Quistello, Casalromano;

Ritenuto che le levatrici Leali Orestilla e Poltronieri Luigia nominate rispettivamente a Carbonara Po e a Cavriana hanno - giusta comunicazione di detti Comuni - rinunziato al posto;

Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Riesaminate le istanze delle concorrenti dichiarate idonee che seguono in graduatoria le candidate dichiarate vincitrici;

Decreta:

Le levatrici Cavalca Roma fu Angelo e Vaini Elda fu Balduino sono dichiarate vincitrici del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335, per i posti rispettivamente di Cavriana e Carbonara Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi nell'Albo della Regia prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MONTUORI.

(2642)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.